GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1885 — ROMA — LUNEDI 15 GIUGNO — NUM. 139

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA		Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
In Roma, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36	44
All'estero, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti	»	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175	215

Un numero separato, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta { in Roma . . . Cent. 10; pel Regno . . . » 15

Un numero separato, ma arretrato { in Roma . . . » 20; pel Regno . . . » 30; per l'estero . . . » 35

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le Associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* ed *inserzioni* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Con decreto delli 31 dicembre 1884:

A cavaliere:

Peri Emilio, consigliere di Prefettura nell'Amministrazione provinciale.

Rabbi Gaetano, consigliere di Prefettura nell'Amministrazione provinciale.

Savoia Nicola, ispettore di pubblica sicurezza di 3ª classe.

Boari Ippolito, ispettore di pubblica sicurezza di 3ª classe.

Bonanno Antonio, ispettore di pubblica sicurezza di 2ª classe.

Bartali Antonio, consigliere di Prefettura.

Abetti dott. Carlo, commissario distrettuale di Pordenone.

Granato Vincenzo, archivista negli Archivi di Stato napoletani.

Berti avvocato. Flavio, consigliere di Prefettura nell'Amministrazione provinciale.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreto delli 18 dicembre 1884:

A cavaliere:

Rugarli Claudio, tesoriere provinciale di 5ª classe in Foggia.

Mortara dott. Augusto, segretario amministrativo di 2ª classe nelle Intendenze di finanza.

Galeazzo Gio. Battista, segretario amministrativo di 2ª classe nelle Intendenze di finanza.

Con decreto delli 31 dicembre 1884:

Matticoli Francesco, magazziniere di vendita dei generi di privativa, collocato a riposo con decreto di pari data in seguito a sua domanda per anzianità di servizio.

Cigna Luigi, già direttore speciale di Dogana di 1ª classe, collocato a riposo per motivi di salute con decreto 14 aprile 1864.

Sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri:

Con decreto delli 15 gennaio 1885:

A cavaliere:

Giagnoni ing. Cristoforo, vicedirettore del Dipartimento nazionale argentino degli ingegneri.

Tamburini ing. Francesco, capo dell'Ufficio di architettura del Dipartimento suddetto.

Con decreto delli 25 gennaio 1885:

A cavaliere:

Feroldi Francesco, segretario della Società italiana di beneficenza di Lione.

Borgnis Francesco, membro del Consiglio di amministrazione della Società suddetta.

Con decreto delli 29 gennaio 1885:

A commendatore:

Vernoni cav. Carlo.

Ad ufficiale.

Becucci Giuseppe.

A cavaliere:

Pedroni Riccardo, giudice del Tribunale consolare italiano in Beyrouth.

Con decreto delli 6 febbraio 1885:

A cavaliere:

Rozzalupi dott. Giuseppe.

Sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione:

Con decreto delli 15 gennaio 1885:

A cavaliere:

Mazzoni dott. Guido, professore nel Liceo Umberto I di Roma.

Con decreto delli 26 novembre 1884:

A cavaliere:

Gilardi prof. Pier Celestino, pittore.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **3110** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 gennaio 1885, n. 2897 (Serie 3ª), che stabilisce una posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali dei corpi militari della R. Marina;

Vista la legge 25 maggio 1852, n. 1376, sullo stato degli ufficiali;

Viste le leggi 20 giugno 1851, n. 1208, 26 marzo 1865, n. 2217, e 25 gennaio 1885, n. 2889 (Serie 3ª), sulle giubilazioni militari;

Viste le leggi 31 luglio 1871, n. 393, ed 11 marzo 1872, n. 736, relative ai matrimoni degli ufficiali;

Visti i RR. decreti 16 gennaio 1853, 9 agosto 1876, n. 3298, e 16 dicembre 1878, n. 4655, sulle aspettative, riforme e pensioni degli ufficiali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Marina;

Sentito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore di marina e sul parere conforme del Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. La posizione di servizio ausiliario stabilita colla legge 29 gennaio 1885 deve annoverarsi fra quelle indicate dall'art. 4 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali.

Art. 2. L'ufficiale in servizio ausiliario conserva il proprio grado, nè lo può perdere fuorchè per una delle cause indicate all'art. 2 della detta legge sullo stato degli ufficiali, ferme restando le norme dalla stessa legge stabilite.

Art. 3. Dalla posizione in servizio ausiliario l'ufficiale può temporaneamente passare a quella di servizio effettivo, e può passare definitivamente a quella di riforma, revocazione e giubilazione.

Art. 4. Il temporaneo richiamo in servizio effettivo degli ufficiali in servizio ausiliario è regolato dalle norme stabilite al titolo 4° del presente decreto.

Art. 5. La rivocazione si applica agli ufficiali in servizio ausiliario per le cause di cui ai numeri 3 e 5 dell'art. 27 della legge sullo stato degli ufficiali e colle norme dalla legge stessa stabilite.

TITOLO II.

Norme per il collocamento degli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario e per la cessazione dalla medesima.

Art. 6. Il collocamento nella posizione di servizio ausiliario ha luogo per decreto Reale.

Art. 7. L'applicazione del primo comma dell'art. 6 della legge 29 gennaio 1885 sul servizio ausiliario ha luogo dal giorno in cui l'ufficiale compie gli anni di età stabiliti dall'articolo medesimo.

Per gli effetti amministrativi la decorrenza data dal primo del mese successivo a quello in cui l'ufficiale passa nella posizione di servizio ausiliario.

Trattandosi di ufficiali all'estero, essi saranno considerati fino al loro ritorno in patria come temporaneamente chiamati in servizio attivo.

Art. 8. Sulle domande per collocamento nella posizione di servizio ausiliario, di cui nell'art. 7 della legge 29 gennaio 1885, e sulle domande colle quali gli ufficiali in servizio ausiliario chiedono la riforma o il collocamento a riposo, sarà sentito il parere del Consiglio superiore di marina.

Art. 9. Quando un ufficiale non sarà più idoneo ai servizi stabiliti dall'art. 5 della legge 29 gennaio 1885, il Ministro della Marina, sentito il Consiglio superiore di marina, provvederà secondo i casi pel suo collocamento a riposo, o lo sottoporrà a riforma.

Art. 10. Per decreto Reale, in seguito a motivata relazione del Ministro, potrà esser tolto dalla posizione di servizio ausiliario, sentito il parere del Consiglio superiore di marina, quell'ufficiale che venisse a trovarsi in posizione sociale incompatibile col proprio grado.

TITOLO III.

Dipendenza, facoltà e doveri degli ufficiali in servizio ausiliario.

Art. 11. Gli ufficiali in servizio ausiliario dipendono direttamente dal Ministero se ufficiali-ammiragli o di grado corrispondente, dai rispettivi comandanti in capo dei dipartimenti marittimi cui saranno assegnati se ufficiali superiori ed inferiori.

Essi ricevono dalle dette autorità militari gli avvisi e gli ordini che li riguardano, e dirigono le domande alle autorità stesse.

Art. 12. Le autorità militari marittime indicate nell'articolo precedente esercitano sopra gli ufficiali in servizio ausiliario posti sotto la loro dipendenza la necessaria vigilanza, e, quando occorra, riferiscono intorno ai medesimi, per via gerarchica, al Ministero della Marina per gli opportuni provvedimenti.

Art. 13. Gli ufficiali all'atto del loro collocamento in servizio ausiliario, devono notificare il loro domicilio alle autorità militari da cui dipendono e indicate all'art. 11.

Nel caso di cambio di domicilio devono darne immediato avviso alle autorità dalle quali cessano di dipendere e alle autorità alla dipendenza delle quali passano.

Devono parimenti notificare alle autorità dalle quali dipendono le assenze temporanee dal domicilio eletto quando durino oltre un mese.

Art. 14. Gli ufficiali in servizio ausiliario che intendono recarsi temporaneamente all'estero devono chiederne, per via gerarchica, l'autorizzazione al Ministro della Marina.

Art. 15. Gli ufficiali in servizio ausiliario possono contrarre matrimonio senza obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione o di vincolare una rendita, a termini delle leggi 31 luglio 1871 e 11 marzo 1872.

Gli ufficiali ammogliati prima del loro collocamento nella posizione di servizio ausiliario avranno facoltà, dopo di essere stati collocati nella medesima, di svincolare, giusta l'art. 6 della suddetta legge, la rendita assicurata all'atto del loro matrimonio.

Art. 16. Alle vedove ed ai figli degli ufficiali ammogliati dopo il loro collocamento nella posizione di servizio ausiliario, o nei due anni che precedettero tale collocamento, salva l'eccezione stabilita dall'art. 14 della legge 29 gennaio 1885, non compete alcuna pensione od assegno, salvo che la morte dell'ufficiale sia avvenuta per causa di servizio, nel qual caso si applicano le leggi in vigore sulle pensioni.

Art. 17. Gli ufficiali in servizio ausiliario possono essere ricoverati negli ospedali militari, od ammessi in cura negli stabilimenti balneari colle stesse norme stabilite per gli ufficiali in attività di servizio, pagando la retta giornaliera pei medesimi stabilita, da ritenersi sull'importo dell'indennità annua.

Art. 18. Pei viaggi degli ufficiali in servizio ausiliario saranno applicate le norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione della convenzione 27 settembre 1882 circa i trasporti militari sulle ferrovie e sui laghi.

Art. 19. Gli ufficiali in servizio ausiliario dovranno vestire la divisa del loro grado quando intervengano per causa di quello a feste o ricevimenti pubblici e nelle presentazioni ad autorità militari superiori.

TITOLO IV.

Degli ufficiali in servizio ausiliario chiamati a prestar servizio effettivo.

Art. 20. La chiamata degli ufficiali in servizio ausiliario a prestare uno dei servizi accennati all'art. 5 della legge 29 gennaio 1885 ha luogo per decreto Ministeriale.

Art. 21. L'ufficiale in servizio ausiliario chiamato a prestar servizio effettivo deve trovarsi al suo posto nel giorno indicato nella partecipazione ufficiale che deve fargli l'autorità da cui dipende giusta l'art. 11.

Art. 22. L'ufficiale in servizio ausiliario che, chiamato a prestar servizio effettivo, non potesse presentarsi nel tempo stabilito per ragione di malattia, dovrà tosto renderne avvisata l'autorità da cui dipende, la quale ne informerà il Ministero della Marina. Questo, tenuto conto dei documenti comprovanti la malattia, provvede per la temporanea esenzione dal servizio effettivo o, secondo i casi, sentito il parere del Consiglio superiore di marina, per il collocamento dell'ufficiale nella posizione di giubilazione o di riforma.

In modo analogo si provvederà per quegli ufficiali che non potessero continuare il servizio effettivo che stessero prestando.

Art. 23. Le dispense dal temporaneo servizio per causa di gravi interessi, devono essere chieste al Ministero della Marina.

Art. 24. L'ufficiale in servizio ausiliario che, senza giustificati motivi non obbedisse alla chiamata in servizio effettivo, sarà sottoposto a Consiglio di disciplina per mancanza grave contro la disciplina.

Art. 25. Gli ufficiale in servizio ausiliario chiamati temporanemente in servizio effettivo sono soggetti, pel tempo che vi restano, alla disciplina ed alle leggi militari al pari degli ufficiali in attività di servizio.

Art. 26. Agli ufficiali in servizio ausiliario durante il tempo che prestano effettivo servizio potranno essere concesse brevi licenze per esercitare i diritti politici e per i motivi e con le norme che reggono le stesse licenze per gli ufficiali in attività di servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1885.

UMBERTO.

B. Brin.

Visto, *Il Guardasigilli:* Pessina.

Il Numero **3136** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3, 101 e 105 del testo unico delle leggi sul riordinamento del Notariato, approvato con Nostro decreto 25 maggio 1879, n. 4900 (Serie 2ª); 94 e 150 del relativo regolamento 23 novembre 1879, numero 5170 (Serie 2ª);

Vista la domanda inoltrata dal comune di Riesi unico interessato per l'istituzione di un Archivio notarile mandamentale in quel luogo e l'analoga deliberazione debitamente approvata dalla Deputazione provinciale di Caltanissetta;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È istituito un Archivio notarile mandamentale nel comune di Riesi, capoluogo di mandamento, distretto di Caltanissetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1885.

UMBERTO.

E. Pessina.

Visto *Il Guardasigilli:* Pessina.

Il Numero **3114** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze, incaricato dell'*interim* del Ministero del Tesoro,

Visto l'elenco in cui trovansi descritte n. 17 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune derivazioni d'acqua da fiumi, torrenti e canali del Demanio dello Sato, e di occupare alcuni tratti di spiaggia lacuale;

Viste le inchieste amministrative compiute su ognuna di dette domande, dalle quali risulta che le chieste derivazioni ed occupazioni non recano alcun pregiudizio al buon governo della pubblica e privata proprietà, quando si osservino le prescritte cautele;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È concessa facoltà senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi, agli individui, alla Società in accomandita ed alle ditte di commercio, indicati nell'unito elenco, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, incaricato dell'*interim* del Ministero del Tesoro, di poter derivare le acque, ed occupare i tratti di spiaggia lacuale, ivi descritte, ciascuno per l'uso, la durata e l'annua prestazione notate nell'elenco stesso, e sotto la osservanza delle altre condizioni contenute nei singoli atti di sottomissione all'uopo stipulati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1885.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* Pessina

ELENCO *annesso al R. decreto del 7 maggio 1885, di n. 17 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune derivazioni da fiumi, torrenti e canali del Demanio dello Stato, ed occupazione di aree di spiaggia lacuale.*

Num. d'ordine	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	OGGETTO DELLA CONCESSIONE	DATA dell'atto di sottomissione ed ufficio avanti cui venne sottoscritto	DURATA della CONCESSIONE	PRESTAZIONE ANNUA a favore delle Finanze dello Stato
		Concessioni d'acqua per forza motrice.			*Lire*
1	Pordon Giovanni . . .	Derivazione d'acqua dal torrente Boite, in territorio del comune di Vito del Cadoro, provincia di Belluno, nella quantità non eccedente mod. 1 56, atta a produrre la forza di 3 26 cavalli dinamici, in servizio dell'opificio per filatojo di lana che si propone di costruire nello stesso comune alle Vare del Ponte.	3 novembre 1884 avanti la Prefettura di Belluno	Anni 30 dal 1° gennaio 1884	16 »
2	Ricchetti Felice e Fornari Teresa ved.ª Ricchetti.	Derivazione d'acqua dalla gora derivata dal torrente Gravegnola in territorio del comune di Brugnato, provincia di Genova, nella quantità non eccedente moduli 1 54, atta a produrre la forza di 7 cavalli dinamici, in servizio del molino della Storta che possiedono nello stesso comune	10 dicembre 1884 avanti la Prefettura di Genova	Anni 30 dal 1° gennaio 1884	30 » (1)
3	Vaccà Alcimedonte. .	Derivazione d'acqua dal torrente del Rio, in territorio del comune di Carrara, provincia di Massa, nella quantità non eccedente mod. 0 30, atta a produrre la forza di 2 34 cavalli dinamici in servizio della segheria da marmi che possiede nello stesso comune, per la concessione fattagli dall'atto di obbligazione 8 gennaio 1876 e Reale decreto 25 maggio dello stesso anno.	30 dicembre 1884 avanti la Prefettura di Massa	Anni 21 dal 1° gennaio 1884	26 » (2)
4	Di Domenicantonio Anna Felice.	Derivazione d'acqua dal fiume Tordino, in territorio del comune di Cartellato, provincia di Teramo, nella quantità non eccedente moduli 3 44, atta a produrre la forza di 14 76 cavalli dinamici, in servizio del molino a retricine che possiede nello stesso comune, contrada Montecchio.	27 gennaio 1885 avanti la Prefettura di Teramo	Anni 30 dal 1° gennaio 1885	44 28
5	Cremonte Giuseppe, Giacomo e Carlo fratelli del fu Nicola.	Derivazione d'acqua dal torrente Curone, in territorio del comune di Gremiarco, regione Colombassi, provincia di Alessandria, nella quantità non eccedente in media mod. 1 50, atta a produrre la forza di 16 cavalli dinamici in servizio del molino che possiede nello stesso comune.	1° febbraio 1885 avanti la Prefettura di Alessandria	Anni 30 dal 1° gennaio 1881	35 »
6	Busi don Giovanni. . .	Derivazione d'acqua dal torrente Pessola, in territorio del comune di Varsi, provincia di Parma, nella quantità non eccedente mod. 2 50, atta a produrre la forza di 23 33 cavalli dinamici, in servizio del molino a retricine che si propone di costruire nello stesso comune, località detta i Busi.	9 febbraio 1885 avanti la Prefettura di Parma	Anni 30 dal 1° gennaio 1885	17 49

(1) Oltre il pagamento, tosto emanato il R. decreto di concessione, della somma di lire 20 per l'uso fatto di dette acque dal 19 aprile al 31 dicembre 1883.

(2) Dal qual giorno cesserà di corrispondere il canone di lire 56 portato dai succitati atto d'obbligazione e R. decreto di concessione che rimangono in tal senso modificati.

Num. d'ordine	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	OGGETTO DELLA CONCESSIONE	DATA dell'atto di sottomissione ed ufficio avanti cui venne sottoscritto	DURATA della CONCESSIONE	PRESTAZIONE ANNUA a favore delle Finanze dello Stato
					Lire
7	Salvucci Carlo di Francesco, Salvucci Rovaldo e Vittore fratelli del fu Alessandro, rappresentati dalla loro madre Fantini Carolina vedova Salvucci.	Derivazione d'acqua dal torrente Resco Cascese, in territorio del comune di Reggello, provincia di Firenze, nella quantità non eccedente mod. 0 80, atta a produrre la forza di 5 19 cavalli dinamici, in servizio della gualchiera e due magli che si propongono di costruire in territorio dello stesso comune, frazione detta San Martino a Pontisogno.	20 febbraio 1885 avanti la Prefettura di Firenze	Anni 30 dal 1° gennaio 1885	15 57
		Concessioni d'acqua per irrigazione.			
8	Tomassi ing. Adolfo . .	Derivazione d'acqua dal fiume Nera, in territorio del comune di Papigno e da condursi nei comuni di Terni, Narni, Cesi e Collescipoli, provincia di Perugia, nella quantità non eccedente metri cubi 5 al minuto secondo, per irrigare ettari 3600 di terreno, siti nei detti comuni.	14 febbraio 1885 avanti la Prefettura di Perugia	Anni 30 dal 1° gennaio 1885	1250 »
9	Bartolucci Rinaldo, Marino e Pacifico fratelli di Luigi.	Derivazione d'acqua dal canale demaniale detto il Vallato della Manifattura dei Tabacchi, in territorio del comune di Chiaravalle, provincia di Ancona, nella quantità non eccedente moduli 0 12, limitatamente però ad ore 6 di notte ed a periodi non inferiori a giorni otto per l'irrigazione di ettari 4 circa di terreno demarcato coi nn. 311 resto, 312 resto e C, che possiede nello stesso comune, località detta la Retta fra il canale suddetto ed il fiume Esino.	3 marzo 1885 avanti la Prefettura di Ancona	Anni 30 dal 1° gennaio 1885	30 »
		Concessioni d'acqua per usi industriali.			
10	Società in accomandita Voltan, Rocchetti e C.°, con residenza a Padova, rappresentata dai suoi gerenti ingegneri cav. Paolo Rocchetti e nob. Cesare Cassis.	Derivazione d'acqua dal canale Battaglia, in territorio del comune di Albignasego, provincia di Padova, nella quantità non eccedente metri cubi 1000 per settimana, o litri 2 31 al minuto secondo, per l'esercizio della fornace di mattoni laterizi che possiede nello stesso comune presso Bassanello, e per gli usi domestici e degli animali.	10 dicembre 1884 avanti la Prefettura di Padova a rogito del notaro dott. Rasi	Anni 30 dal 1° gennaio 1885	10 »
11	Valli, Cantoni, Ferri e Menotti, Ditta di commercio rappresentata dall'ing. Vittorio Cantoni e da Carlo Menotti.	Derivazione d'acqua dal fiume Tevere, in territorio del comune di Roma, capoluogo di provincia, nella quantità non eccedente in media metri cubi 50 per ciascun giorno, in servizio della fornace di materiali laterizi che possiede nello stesso comune, superiormente al ponte Milvio.	31 gennaio 1885 avanti la Prefettura di Roma	Anni 30 dal 1° gennaio 1883	34 »
12	Lombardi, Vietti e Ricchiardi, Ditta di commercio rappresentata da Vietti Francesco.	Derivazione d'acqua dal fosso detto di Papa Giulio, in territorio del comune di Roma, capoluogo di provincia, nella quantità non eccedente mod. 0 04, per alimentare i condensatori delle motrici a vapore del molino che possiedono lungo la via Flaminia nello stesso comune.	7 febbraio 1885 avanti la Prefettura di Roma	Anni 30 dal 1° gennaio 1885	2 »

Num. d'ordine	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	OGGETTO DELLA CONCESSIONE	DATA dell'atto di sottomissione ed ufficio avanti cui venne sottoscritto	DURATA della CONCESSIONE	PRESTAZIONE ANNUA a favore delle Finanze dello Stato
		Concessioni per occupazione di spiaggia lacuale.			*Lire*
13	Rocca Gerolamo. . . .	Occupazione di zone di littorale del lago di Como, in territorio del comune di Carate-Lario, provincia di Como, della superficie di metri quadrati 7 50, per la sistemazione del giardino annesso alla sua proprietà e ad uso della darsena a ricovero delle barche, che si propone di costruire nello stesso comune.	13 febbraio 1885 avanti la Prefettura di Como	Anni 30 dal 1° gennaio 1885	3 »
14	Balbiani Bonifacio . . .	Occupazione di un tratto di spiaggia del lago di Como, in territorio del comune di Lierna, provincia di Como, della superficie di metri quadrati 151 11, ad uso di un piazzale e largo con piantamento di gelsi avanti la casa che possiede nello stesso comune, frazione La Villa, con facoltà di ridurli a coltura.	14 febbraio 1885 avanti la Sottoprefettura di Lecco	Anni 30 dal 1° gennaio 1881	9 »
15	Cantù Gioacchino . . .	Occupazione di un tratto di littorale del lago di Lugano, in territorio del comune di Claino con osteno in provincia di Como, della superficie di metri quadrati 184, per costruire un piccolo fabbricato e formarvi un piazzaletto in servizio della cava di tufo che possiede nello stesso comune.	23 febbraio 1885 avanti la Prefettura di Como	Anni 30 dal 1° gennaio 1885	10 »
16	Curti nob. Carolina . .	Occupazione di un tratto di littorale del lago di Como, in territorio del comune di Colico, provincia di Como, della superficie di metri quadrati 176, ad uso d'accesso ed approdo alla sua proprietà sita nello stesso comune.	28 febbraio 1885 avanti la Prefettura di Como	Anni 30 dal 1° gennaio 1884	18 »
17	Gramatica Giulio . . .	Occupazione di un tratto di spiaggia del lago di Como, in territorio del comune di Gravedona, provincia di Como, della superficie di metri quadrati 113, in servizio dell'attigua casa e fondo che possiede nello stesso comune.	4 marzo 1885 avanti la Prefettura di Como	Anni 30 dal 1° gennaio 1884	11 »

Visto d'ordine di Sua Maestà
*Il Ministro delle Finanze, incaricato dell'*interim *del Ministero del Tesoro*
A. MAGLIANI.

Il Numero **3117** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione;

Visto il regolamento per l'istruzione industriale e professionale approvato col R. decreto 18 ottobre 1865;

Visti i decreti Reali 7 ottobre 1860 e 30 gennaio 1873 sull'ordinamento degli studi tecnici per la marina mercantile;

Visto il R. decreto 12 marzo 1885 riguardante gli esami;

Sentito il parere della Giunta centrale per gli esami di licenza negli Istituti tecnici e nautici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Gli esami di licenza negli Istituti tecnici e nautici, e nelle Scuole nautiche e speciali saranno dati in conformità all'unito regolamento firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1885.

UMBERTO.

COPPINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* PESSINA.

Regolamento *per gli esami di licenza negli Istituti tecnici e nautici, nelle Scuole nautiche e nelle speciali.*

Art. 1. Gli esami di licenza negli Istituti tecnici e nautici, nelle Scuole nautiche e nelle speciali si dànno in due sessioni annuali, l'una estiva e l'altra autunnale.

Gli Istituti che sono sede di esame e il giorno dell'apertura delle sessioni sono determinati, anno per anno, con decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione.

Art. 2. L'esame consta di prove scritte, orali e grafiche, stabilite, anno per anno, con decreto Ministeriale.

Art. 3 Una Commissione esaminatrice per ciascun Istituto pronunzia il suo giudizio su tutte le prove cui sono sottoposti i candidati alla licenza.

La Commissione si ripartisce in tante Sottocommissioni quante sono le materie d'insegnamento nelle quali si hanno candidati ammessi all'esame di licenza.

Art. 4. Fanno parte delle Sottocommissioni: il preside dell'Istituto, un membro della Giunta di vigilanza designato da questa e tre professori, cioè quello della materia e due di materie affini, scelti dal preside d'accordo con la Giunta di vigilanza, e, in caso di disaccordo, dal Ministro. La presidenza è tenuta da un commissario nominato dal Ministro.

Negli Istituti non governativi, dichiarati sede di esame il Ministro può nominare direttamente i membri delle Sottocommissioni che negli Istituti governativi sono scelti dal preside.

Art. 5. Il Ministro può nominare in ciascun Istituto più di un commissario agli esami di licenza.

Art. 6. Il commissario deve assistere agli esami scritti, orali e grafici. Qualora per legittimo impedimento egli sia costretto di assentarsi per qualche tempo, viene sostituito dal delegato della Giunta di vigilanza, e, in assenza di questo, dal preside dell'Istituto.

Due Sottocommissioni possono sedere contemporaneamente quando sia nominato presso l'Istituto più di un commissario.

In questo caso, per compiere il numero dei membri di ciascuna Sottocommissione, la Giunta di vigilanza delega a rappresentarla un altro dei propri membri, ed il preside sceglie uno dei professori che, per ragione della disciplina che insegna, non entrerebbe a far parte di quella Sottocommissione.

Art. 7. Il giudizio delle Commissioni esaminatrici è definitivo, salvo il caso previsto dall'art. 19 del presente regolamento Il Ministro, accertata la regolarità delle operazioni degli esami, rilascia ai candidati che ottennero l'approvazione un diploma professionale o un certificato di licenza, secondo la sezione d'insegnamento nella quale essi sostennero l'esame.

Art. 8. I commissari, oltre alla spesa del viaggio e alle propine, hanno diritto ad un'indennità di dimora di lire 15 al giorno, durante l'esercizio delle loro funzioni.

La spesa pei commissari negli Istituti governativi è a carico dello Stato, negli Istituti non governativi è a carico degli Enti morali che li mantengono.

Art. 9. Una Giunta centrale, nominata anno per anno con decreto Reale, sopra proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione, compila i temi di quelle prove scritte alle quali debbono essere sottoposti i candidati alla licenza, e rivede i giudizi emessi su ciascun componimento dalle Commissioni locali.

La Giunta centrale presenterà una relazione intorno ai risultamenti degli esami di licenza ed al merito comparativo dei singoli Istituti.

Art. 10. Agli Istituti non governativi la facoltà di tenere sede di esami di licenza con effetti legali è concessa soltanto per i propri alunni con decreto Ministeriale, udito il parere della Giunta centrale.

Art. 11. Le prove supplementari per gli alunni degli Istituti non governativi, cui fu negata la sede d'esame, e per quelli che studiarono sotto la direzione paterna, saranno stabilite con speciale decreto Ministeriale.

Art. 12. Gli alunni degli Istituti governativi hanno facoltà di presentarsi agli esami di licenza presso quell'Istituto governativo che loro piaccia, purchè esso abbia la sezione di studi nella quale sono iscritti. Gli alunni degli Istituti provinciali, comunali e privati, dichiarati sede d'esame, devono iscriversi nell'Istituto in cui hanno compiuto l'ultimo anno di corso.

Coloro che furono istruiti in Istituti non dichiarati sede d'esame, o che studiarono sotto la direzione paterna, devono iscriversi per la licenza in un Istituto governativo.

Art. 13. I candidati alla licenza sono tenuti ad iscriversi entro il termine che sarà stabilito anno per anno con decreto Ministeriale, presso l'ufficio di presidenza dell'Istituto nel quale debbono o vogliono sostenere l'esame.

Non è concessa dopo questo termine alcuna iscrizione salvo che per provato impedimento, da giudicarsi dalla Giunta di vigilanza, la quale, della concessione fatta, darà subito notizia al Ministero.

Alla domanda di iscrizione i giovani provenienti da Istituti non dichiarati sede d'esame e quelli che studiarono privatamente sotto la direzione paterna uniranno la fede di nascita, la quietanza del pagamento della tassa e una breve narrazione degli studi da loro compiuti.

Gli alunni degli Istituti governativi o dei provinciali, comunali e privati a cui fu concessa la sede d'esame uniranno alla domanda la sola quietanza della tassa di licenza, quando intendano sostenere gli esami nell'Istituto nel quale compirono i corsi di studio. Quando si vadano ad iscrivere altrove, debbono alla domanda annettere gli attestati di promozione di tutti gli anni di corso, la fede di nascita e un certificato di buona condotta rilasciata dal preside dell'Istituto nel quale essi fecero l'ultimo anno di studio.

Chiusa l'iscrizione, i presidi spediranno al Ministero l'elenco dei candidati distinti secondo la provenienza loro e le sezioni nelle quali essi intendono dare l'esame.

Art. 14. La tassa di licenza, di lire 75, spetta allo Stato e deve essere pagata al ricevitore del Demanio. Essa verrà restituita a coloro che, per insufficienza di titoli, non siano ammessi all'esame od a coloro che lo interrompano dopo la prima prova scritta.

Il terzo delle tasse di licenza costituisce il fondo per le propine ai componenti la Commissione esaminatrice, in conformità alle disposizioni del R. decreto del 3 ottobre 1866, n. 3256.

La tassa di licenza per gli alunni della sezione fisico-matematica degli Istituti non governativi spetta agli Enti morali che sostengono le spese di mantenimento degli Istituti medesimi.

Il Ministro può dispensare dal pagamento della tassa i candidati di ristretta fortuna e segnalati per ingegno, diligenza e disciplina. La domanda di dispensa, coi documenti che la raccomandano, dev'essere inviata al Ministero dalla Giunta di vigilanza, col proprio avviso, almeno 15 giorni prima dell'apertura della Sessione d'esami.

La ristretta fortuna si prova con un certificato del sindaco del comune dove dimora la famiglia del candidato. L'ingegno, la diligenza e la disciplina si provano e col certificato degli esami di promozione dal quale risulti che il candidato ha ottenuto una media complessiva di otto decimi e non meno di sette decimi in ciascuna prova, e con una attestazione di profitto nello studio e di lodevole condotta nell'anno in corso, rilasciata dal preside dell'Istituto.

Al beneficio della dispensa possono aspirare soltanto gli alunni regolari degli Istituti governativi e pareggiati.

Art. 15. Coloro i quali, essendo forniti di un certificato di licenza o di un diploma professionale, aspirano ad ottenerne un secondo, sono dispensati dalle prove su quelle materie di esami nelle quali riportarono già l'approvazione, purchè non vi sia differenza fra i programmi assegnati alle stesse materie nelle diverse sezioni, e dovranno pagare la tassa di licenza.

I giovani già muniti del diploma di perito agrimensore, i quali aspirino alla licenza di perito agronomo, saranno ammessi agli esami complementari, purchè provino di avere studiato le materie speciali alla sezione di agronomia presso un Istituto governativo o pareggiato, ovvero presentino attestati di studi equipollenti fatti presso altra scuola agraria governativa.

I giovani che, avendo compiuti i loro studi sotto la direzione paterna o in un una scuola privata, aspirano al diploma di perito agro-

nomo, oltre i documenti prescritti, per l'ammissione agli esami di licenza, dall'articolo 13, dovranno presentare un certificato di aver fatto, almeno per un anno, studi pratici di agraria in un Istituto o in una scuola governativa di agricoltura.

Art. 16. I temi per le prove scritte saranno a cura del Ministero spediti sotto suggello ai presidenti delle Giunte di vigilanza, affinchè sieno consegnati ai commissari.

Le prove scritte hanno principio, per tutti gli Istituti indistintamente, nelle ore e nei giorni stabiliti da apposito decreto. Nessun candidato può essere ammesso alla prova d'esame se non è presente alla chiama che sarà fatta all'ora stabilita.

Il commissario dissuggella il plego contenente i temi alla presenza della Commissione esaminatrice e dei candidati, e fa la distribuzione dei singoli fogli senza darne lettura.

Nel processo verbale si deve far cenno della integrità dei suggelli, del numero dei candidati intervenuti, e degli assenti.

Questo processo verbale viene sottoscritto dal commissario e da tutti gli altri membri presenti della Commissione di esame, ed è inviato giorno per giorno al Ministero.

Art. 17. I candidati, nella sala degli esami, devono essere disposti in modo che non possano comunicare fra loro, e vigilati continuamente dal commissario e da un membro della Commissione esaminatrice.

Se vi sono più sale d'esame, in ognuna di esse assiste un membro della Commissione, ed il commissario vigila su tutte.

I candidati non possono portare seco se non gli strumenti per disegnare. I dizionari e le tavole logaritmiche sono forniti dall'Istituto, il quale pure provvede la carta per scrivere e per disegnare, munita del bollo dell'Istituto. È proibito di servirsi di altra carta così nel comporre il lavoro come nel trascriverlo in bella copia.

Chiunque contravvenga a queste disposizioni sarà allontanato dall'aula, e il lavoro di lui sarà annullato.

Saranno pure annullati quei lavori che in tutto o in parte daranno segno manifesto di essere stati copiati l'uno dall'altro, o fatti coll'aiuto di qualche libro o scritto.

Il candidato, che commetta atti d'insubordinazione e di indisciplina, sarà espulso dall'aula e non potrà continuare l'esame.

Art. 18. Il candidato scriverà, in capo al foglio, parte del tema preso a trattare, ed in calce, dopo l'indicazione dell'Istituto presso cui è iscritto e della sezione nella quale dà l'esame, apporrà il proprio nome e cognome con la sua qualità di alunno *interno* o *esterno*.

Il commissario controfirma il lavoro, e nota l'ora in cui gli è presentato. Trascorso il tempo concesso alla trattazione del tema, il commissario ritira i componimenti di tutti i candidati quantunque incompleti.

Art. 19. Alla Commissione esaminatrice è affidata la compilazione dei quesiti per tutte le prove orali e dei temi per le prove grafiche.

Questi temi e quesiti debbono riassumere tutta la materia dei programmi ufficiali per ciascuna sezione.

Ogni quesito deve contenere almeno due domande intorno a diverse parti del rispettivo programma, e ne viene estratto a sorte uno per ogni singola materia e per ciascun candidato. La durata delle prove orali è di quindici minuti per ciascuna materia; può essere maggiore quando alle prove orali vadano uniti esercizi pratici.

Nella revisione degli scritti la Commissione, oltre gli errori commessi dai candidati per la parte scientifica, segnerà anche gli errori di grammatica e di lingua; e degli uni e degli altri terrà conto nell'assegnare il voto. Quando tra le prove scritte stabilite dall'art. 1 del decreto Ministeriale 11 maggio corrente, per l'esame di licenza da una sezione non v'è la prova dell'italiano, nella revisione degli scritti delle altre materie si farà una doppia votazione l'una per la dicitura e l'altra per la sostanza del lavoro. Il voto definitivo sarà rappresentato dalla media dei due voti. La frazione di decimo sarà contata come unità a favore del candidato.

Il voto assegnato a ciascun componimento con i motivi che lo determinarono sarà notato sul dosso del foglio, e *il professore della materia vi apporrà la propria firma.*

Nel caso che la Commissione esaminatrice assegni un voto diverso da quello proposto dal professore della materia, prevale il giudizio dalla Commissione, quando i due voti si accordino nell'ammettere o nell'escludere l'alunno dalla prova orale, o nel dichiararlo idoneo o non idoneo: in caso contrario il giudizio definitivo è dato dalla Giunta centrale. I due voti sono sono sempre segnati sul lavoro, il quale in quest'ultimo caso sarà spedito immediatamente al Ministero con apposito processo verbale, e al candidato si farà sostenere la prova orale, se è prescritta.

Art. 20. Il voto di ciascuna prova è espresso con punti dall'uno al dieci, senza frazione di numero.

È idoneo il candidato che ha ottenuto almeno sei punti in ciascuna materia.

Nelle materie, in cui l'esame è ad un tempo scritto e orale, si computano i punti ottenuti nelle due prove, e se ne forma la media. Per essere dichiarato idoneo il candidato deve avere ottenuto in una delle due prove non meno di cinque punti, ed in tutte due insieme non meno di dodici; eccezione fatta per le lettere italiane e le matematiche nella Sezione fisico-matematica, per le lettere italiane e la computisteria e ragioneria nella Sezione di commercio e ragioneria, per la geometria pratica nella Sezione di agrimensura, per l'agraria nella Sezione di agronomia; per le quali materie, nella prova scritta, sono necessari non meno di sei punti.

Art. 21. La votazione è palese. Il professore della materia propone il numero dei punti da assegnarsi al candidato; questa proposta è discussa e messa ai voti. In caso di parità, prevale il voto del commissario.

Se la proposta non è approvata, si fa una nuova votazione, nella quale ciascun componente la Commissione dispone di dieci punti. La media dei punti raccolti costituisce la classificazione del candidato.

Appena un candidato ha compiuto l'esame in una determinata materia, il voto è notato in numeri dal commissario sopra gli stati delle classificazioni spediti dal Ministero.

Questi stati sono poi firmati da tutti i componenti la Commissione, e debbono essere inviati al Ministero appena chiusa la sessione, insieme con gli scritti dei candidati e con una copia del processo verbale degli esami, la quale deve essere redatta e firmata dal commissario e dagli altri componenti la Commissione.

Non sono ammesse cancellature e correzioni negli stati di esame; ma quando se ne rendesse assolutamente necessaria qualcuna, ne sarà fatto cenno nella colonna delle *osservazioni* e nel processo verbale degli esami.

Art. 22. I candidati, salvo il caso di legittimo impedimento, che dev'essere immediatamente provato, hanno l'obbligo di presentarsi nella sessione estiva a tutte le prove d'esame cui sono ammessi.

L'ammissione è concessa in seguito allo scrutinio preliminare fatto dal preside e dai professori coi quali i candidati hanno compiuto il corso dell'ultimo anno. Lo scrutinio preliminare si fonda per ciascuna materia, sulla media delle classificazioni dell'anno scolastico, e, a norma dell'art. 57 del regolamento del 18 ottobre 1865, esso è complessivo soltanto per la disciplina.

Art. 23. I candidati che nella sessione estiva non hanno superato tutte le prove devono fare l'esame di riparazione nella sessione autunnale immediatamente successiva, ma nello stesso Istituto o nella stessa Scuola.

Chi nella sessione estiva non ha superato o sostenuto una delle due prove, scritta od orale, assegnate per una materia d'esame, deve darle tutte e due nella sessione autunnale.

Art. 24. Chi, per qualunque ragione non si presenta agli esami della sessione autunnale, o presentandovisi, così per sostenere l'esame generale come per riparare le prove fallite nella precedente sessione estiva, non ottiene l'approvazione in tutte le prove, non ha diritto ad altro esame di riparazione.

Art. 25. Per gli esami di licenza negli Istituti e nelle scuole nautiche debbono osservarsi ancora le seguenti disposizioni:

1. Gli Istituti e le scuole presso i quali si dànno gli esami di li-

cenza sono designati anno per anno, d'accordo tra il Ministero della Pubblica Istruzione e quello di Marina.

2. Alla domanda d'iscrizione all'esame, gli aspiranti ai gradi della marina mercantile che appartengono alla gente di mare, oltre i documenti indicati all'articolo 13 del presente Regolamento, dovranno unire il libretto di matricola rilasciato dalla Capitaneria di porto.

3. Le materie dell'esame di licenza sono determinate da speciale decreto.

4. Le Sotto-Commissioni esaminatrici per gli aspiranti al grado di capitano si compongono nella forma stessa che è determinata dagli articoli 4 e 6 del presente Regolamento, salvo che per la sezione dei capitani di gran cabotaggio, faranno parte della Commissione esaminatrice due insegnanti.

5. Per gli aspiranti al grado di costruttore navale di prima classe e di macchinista in primo, le Commissioni miste, istituite dal Regio decreto 30 gennaio 1873, si compongono di due professori dell'Istituto presso il quale ha luogo l'esame, di due delegati del Ministero della Marina e del commissario nominato d'accordo tra il Ministro della Pubblica Istruzione e quello della Marina, per gli aspiranti al grado di costruttore navale di seconda classe e di macchinista in secondo, di un professore dell'Istituto, di un delegato del Ministero della Marina e del commissario.

6. Agli aspiranti al grado di capitano di lungo corso e di gran cabotaggio, che sostennero con approvazione l'esame, sarà rilasciato uno speciale certificato di licenza il quale li abilita a presentarsi allo esame pratico per conseguire la patente di grado nella marina mercantile.

7. La tassa per gli aspiranti ai gradi della marina mercantile è quella stabilita dalla legge dell'11 agosto 1870, n. 5784, allegato *J*.

Per gli aspiranti al grado di capitano la detta tassa sarà pagata metà prima di dare l'esame teorico, e metà prima di presentarsi all'esame pratico.

8. Gli aspiranti ai gradi di capitano e di macchinista nella marina mercantile hanno facoltà di presentarsi all'esame di riparazione in ciascuna delle sessioni dei tre anni successivi a quello in cui dettero il primo esame, qualora provino di non aver potuto presentarsi in una sessione anteriore perchè si trovavano in navigazione.

Art. 26. Un esemplare di questo regolamento sarà affisso all'albo di ogni Istituto, affinché i candidati agli esami ne possano avere conoscenza.

Art. 27. Ogni disposizione contraria al presente regolamento è abrogata.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione

M. Coppino.

Il Numero **MDCCIV** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1875, n. 2758 (Serie 2ª);

Vista la deliberazione della Camera di commercio ed arti di Pisa in data 8 aprile 1885;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I comuni di Capannoli, Chianni, Palaja, Peccioli e Terricciola sono staccati dalla sezione elettorale commerciale di Pontedera, e costituiranno una nuova sezione elettorale; per l'elezione dei componenti la Camera di commercio di Pisa, che avrà sede in Peccioli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1885.

UMBERTO.

B. Grimaldi.

Visto, *Il Guardasigilli*: Pessina.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Con decreto Reale in data 28 maggio p. p. vennero effettuate le seguenti promozioni nel personale dell'Amministrazione dei pesi e delle misure e del saggio di metalli preziosi.

Lasagno Carlo, verificatore di 5ª classe, è promosso alla 4ª classe a datare dal 1° giugno 1885.

Motta Enrico, allievo verificatore, è promosso verificatore di 6ª classe a datare dal 1° giugno 1885.

MINISTERO

di Agricoltura, Industria e Commercio

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Avviso *per la concessione di premi ministeriali alle Società delle corse.*

Si porta a conoscenza tanto delle Società ippiche o di corse legalmente costituite e riconosciute dal Ministero, quanto dei municipi o altri enti morali che desideranò, nell'interesse del miglioramento della specie cavallina, far disputare sui loro ippodromi i premi che dal Ministero d'agricoltura potranno essere concessi nell'anno 1886 pei vincitori di corse al galoppo e al trotto, le condizioni alle quali devono soddisfare per conseguire i premi stessi.

1° Le società, i municipi, ecc., aspiranti ad un premio governativo il quale, quando sia concesso, dovrà essere intitolato: « Premio del Ministero d'agricoltura » devono, secondo le prescrizioni contenute nei decreti e regolamenti concernenti le corse del 31 maggio 1879 e del 20 aprile 1883, farne domanda regolare al Ministero (Direzione generale dell'agricoltura).

Le domande stesse non potranno essere prese in considerazione se presentate dopo il giorno 10 del mese di gennaio, e se non saranno accompagnate dal programma, indicante l'importare dei premi, le distanze, i pesi, i sopraccarichi, ecc., stabiliti per le corse che le società con fondi propri e col concorso d'altri, intendono far disputare sui loro ippodromi. Ove le società non vi abbiano già provveduto dovranno unire alla domanda una perizia, di persona tecnica, da cui risulti la qualità del terreno sul quale devono eseguirsi le corse. Alla perizia stessa deve pure essere annessa una pianta topografica della pèsta tracciata sul terreno stesso, la quale non potendo in nessun caso essere circolare deve, per le corse al galoppo, avere nelle curve un raggio non inferiore di 100 metri, e per le corse al trotto le curve stesse devono, pur avendo un raggio più ristretto, essere disposte in modo e con pendenze tali da poter essere percorse colla massima velocità senza tema di inconvenienti.

Nella concessione dei premi verrà data dal Ministero la preferenza a quelle società i cui programmi sono più razionali e meglio rispondenti al fine che debbono proporsi, quello cioè del miglioramento della specie cavallina.

Saranno però escluse dal conseguimento dei premi quelle le quali fisseranno nei loro programmi il numero dei cavalli che debbono trovarsi in partenza per l'effettuazione delle corse.

2° Con data posteriore a quella del decreto 20 aprile 1883 sopracitato, il Comitato ippico propose, ed il Ministero accettò, che non si debbano accordare premi per corse al galoppo che alle società riconosciute dal *Jockey Club Italiano* stabilito a Roma.

Roma, 23 maggio 1885.

Il Direttore generale dell'agricoltura

Miraglia

3

R. Provveditorato agli studi della provincia di Avellino

Esame di concorso *a' posti semigratuiti presso il Regio Istituto Colletta.*

Letta la nota ufficiale del sig. preside rettore di questo R. Istituto Colletta del dì 17 aprile p. p., n. 118;

Visto l'art. 92 del regolamento pei Convitti nazionali approvato con R. decreto del dì 16 aprile 1882,

Si fa noto

Che il dì 16 del p. v. luglio avran luogo gli esami di concorso a cinque posti semigratuiti governativi, che in questo Convitto nazionale rimarranno vacanti nell'anno scolastico seguente.

Gli aspiranti al concorso debbono presentare al signor preside rettore del Regio Istituto i titoli seguenti, scritti tutti sopra carta da bollo:

1. Una domanda scritta di propria mano, e che contenga la dichiarazione della classe di Scuola, che l'aspirante ha frequentato nel corso di questo anno.

2. La fede legale di nascita, onde risulti che il candidato al tempo dell'esame non abbia oltrepassato il 12 anno di età — Al requisito dell'età è fatta eccezione pei giovani, che già sono alunni di questo o di altro Convitto governativo.

3. Un attestato di moralità lasciatogli dalla potestà municipale, o da quella dell'Istituto da cui proviene.

4. Un attestato autentico degli studi fatti, il quale provi che il candidato abbia compiuto il corso elementare.

5. L'attestato di aver subito l'innesto vaccino, o sofferto il vaiuolo; di essere sano e scevro d'infermità schifose o stimate appiccaticce.

6. Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulle qualità delle persone, che compongono la famiglia; sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse sul patrimonio, che il padre, la madre o lo stesso candidato possiede.

Per la esibizione di tutti questi documenti è concesso il tempo da oggi sino al dì 25 del p. v. mese di giugno; scorso il quale, l'istanza non potrà essere accolta.

Ogni frode in tali documenti sarà punita con la esclusione dal concorso, e con la perdita del posto, quando sia stato già conferito.

Contro l'esclusione dal concorso, pronunziata dal Consiglio d'amministrazione, i candidati esclusi, non più tardi dell'ottavo giorno da quello che n'ebbero avviso, possono richiamarsi al Consiglio scolastico, il quale giudicherà inappellabilmente.

Avellino, 25 maggio 1885.

Il R. Provveditore: F. De Lec.

3

Il R. Provveditore agli studi della provincia di Milano

Visto il disposto dell'articolo 92 del Regolamento per i Convitti Nazionali, approvato con R. Decreto 16 aprile 1882 N.° 762.

Notifica:

Per l'anno scolastico 1885-1886 è aperto il concorso per esame a 2 posti gratuiti e 4 posti semigratuiti, vacanti nel Convitto Nazionale Longone di questa città:

Questi posti saranno conferiti ai giovani di scarsa fortuna, che godano i diritti di cittadinanza italiana, abbiano compiuti gli studi elementari e non oltrepassato il dodicesimo anno di età, al tempo del concorso.

Al requisito dell'età è fatta eccezione per gli alunni del suddetto Convitto, o di altro egualmente governativo.

Il candidato proveniente da pubbliche scuole, non è ammesso al concorso, se non abbia superato gli esami di promozione dalla classe che frequentò durante l'anno, come non è ammesso se nel concorso voglia esporsi all'esame non corrispondente alla classe cui fu promosso

Gli esami di concorso avranno luogo presso il R. Liceo Ginnasio Parini in questa città (Via Fate-bene-fratelli, N.° 11), a cominciare dal giorno 22 luglio alle ore otto antimeridiane, e secondo le norme contenute nel sopracitato Regolamento.

I vincitori di detti posti acquisteranno diritto a goderne fino al compimento degli studi secondari classici, tranne i casi di caducità dal beneficio contemplati dal regolamento.

Per essere ammesso al concorso, il candidato dovrà far tenere al Rettore del Convitto Nazionale Longone entro il giorno 30 giugno:

a) Un'istanza in carta legale da centesimi cinquanta scritta di sua propria mano, nella quale sia detto in che scuola e classe abbia fatto gli studi, e sia chiaramente indicato il domicilio del ricorrente, per le comunicazioni del caso.

b) L'attestazione autentica del direttore della scuola, o quella di promozione, se il candidato proviene da scuola pubblica;

(Qualora tali attestazioni non potessero allegarsi alla domanda, dovranno essere presentate al momento dell'esame).

c) Le fedi di nascita e di rivaccinazione.

d) Un'attestazione di moralità, rilasciata dal direttore dell'istituto da cui proviene.

e) Una dichiarazione della Giunta Municipale sulla professione del padre e la qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, attestata dall'agente delle tasse, sul patrimonio dei genitori o del candidato stesso.

Ogni frode nei richiesti documenti sarà punita colla esclusione del concorso, e colla perdita del posto, se sia già stato conferito.

Si avverte che i vincitori di detti posti dovranno sostenere le spese relative al vestiario, libri e tasse scolastiche.

Milano, 31 maggio 1885.

Il R. Provveditore agli studi
A. Ronchetti.

2

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei Deputati

Resoconto sommario — Domenica 14 giugno 1885.

***Presidenza del Presidente* Biancheri.**

La seduta comincia alle 2 25.

Fabrizi, *segretario,* legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Votazione a scrutinio segreto sul bilancio di previsione del Ministero del Tesoro.

Quartieri, *segretario,* fa la chiama.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte.

Proroga del corso legale dei biglietti degli Istituti d'emissione.

Simonelli, *relatore,* indica le modificazioni apportate dalla Commissione nel disegno di legge.

Grimaldi, *Ministro d'Agricoltura e Commercio,* consente che la discussione si faccia sul disegno di legge come è stato modificato dalla Commissione.

Quartieri, *segretario,* dà lettura del disegno di legge.

Branca accenna allo stato presente della legislazione bancaria, nel quale non consentirebbe il disegno di legge ora in discussione, il quale sconfessa lo stesso principio di abolizione del corso forzoso.

Esamina quindi l'oratore se il disegno stesso sia necessario od utile, e se le condizioni delle Banche e della circolazione lo rendano inevitabile; ed esclude tanto nell'uno che nell'altro caso questa necessità, perchè ciò che si vuole stabilire con questo disegno di legge non gioverà certo alle finanze dello Stato, essendochè la circolazione metallica invece di accrescersi si impoverisce.

Il credito frattanto si svolge, seguendo le leggi noturali economiche; e ciò l'oratore considera un bene, che malamente viene ad essere turbato con questo disegno di legge. Ad ogni modo, quando dovesse essere accettato, propone degli emendamenti che limitino i termini della proroga.

Tegas voterà questo disegno di legge, quantunque egli pure riconosca che, per via di queste proroghe, la legge di abolizione del corso forzoso venga a mancare della sua efficacia.

La circolazione monetaria è lungi dall'essere nel suo stato normale, e conviene provvedere energicamente.

Esamina l'oratore le condizioni della circolazione in rapporto alla situazione commerciale, e le trova in continuo deperimento. Insiste quindi sulla necessità di energici e pronti rimedi che riconducano la circolazione al suo stato normale.

Conchiude coll'affermare che noi abbiamo ora i danni senza i vantaggi del corso forzoso, ai quali potrebbero forse aggiungersi i danni del corso coatto dell'argento.

Seismit-Doda ripete quello che ebbe a dire in parecchie occasioni che, cioè, il corso forzoso non può considerarsi veramente abolito se non quando sia riordinato il sistema bancario colla limitazione della circolazione dei biglietti a corso legale; giacchè non considera un savio riordinamento delle Banche quello recato dal disegno di legge che pomposamente s'intitola: della libertà e pluralità delle Banche, e conduce invece direttamente al monopolio delle Banche.

Frattanto ritiene assai pernicioso prorogare il corso legale e confida che il Ministro proporrà provvedimenti che rimuovano il pericolo del ritorno del corso forzoso.

Luzzatti ricorda che, fin da quando si abolì il corso forzoso, egli cercò di dissipare l'illusione che quell'abolizione potesse assicurare lo sconto a mite ragione; giacchè pur troppo in tale stato di cose lo Stato deve di necessità ricorrere allo sconto ufficiale per tutelare la sua riserva metallica.

Per passare allo sconto libero, non riconosce altra via che quella di liquidare risolutamente i biglietti di Stato, affidandone il servizio alla Banca nazionale ed al Banco di Napoli.

Laonde egli non può che approvare, sotto l'aspetto bancario, i due decreti che concernono le riserve delle banche, i quali furono sì acerbamente biasimati.

Conchiude col domandare ai Ministri: se, o come il Governo intenda di trasferire i biglietti di Stato alle banche, e se creda di mantenere illesa la costituzione della riserva delle banche. (*Approvazioni.* — Parecchi deputati vanno a stringere la mano all'oratore.)

Zeppa considera la relazione della Commissione un grave ammonimento al Ministro delle finanze, dimostrando essa che, in seguito alla così detta abolizione del corso forzoso, è grandemente peggiorata la nostra circolazione, e che quell'abolizione ha giovato soltanto alle banche di emissione aumentando la loro riserva metallica.

Ed ha nuociuto notevolmente all'industria ed al commercio italiani sottoponendoli ad un aumento dello sconto che, per contro, non ha minimamente giovato alla riserva dello Stato.

Raccomanda quindi al Ministro di affrontare risolutamente il problema del riordinamento bancario confidando nel concorso del Parlamento.

Simonelli, *relatore*, sebbene egli non abbia approvato il metodo seguito dal Ministro nell'abolizione del corso forzoso, nelle condizioni presenti ritiene indispensabile l'approvazione dei provvedimenti contenuti nel disegno di legge.

Confuta le censure rivolte dagli onorevoli Branca e Zeppa all'abolizione del corso forzoso, che egli crede sia stata condotta in maniera incensurabile.

Difende i calcoli fatti nella sua relazione, affermandone l'esattezza, dimostra le ragioni dei non cresciuti incassi metallici, e dell'aumentarsi del portafoglio, e nota l'ottenuto vantaggio della diminuzione dei cambii.

Si associa alle considerazioni dell'on. Luzzatti in quanto alla teorica dello sconto, e conclude raccomandando alla Camera di votare la legge. (*Bene! Bravo!*)

Tajani presenta la relazione sul disegno di legge per l'Asse ecclesiastico in Roma.

Magliani, *Ministro delle Finanze*, non avrebbe creduto mai che la situazione attuale sarebbe stata descritta con colori tanto foschi come oggi è stato fatto, trattandosi di una questione che tocca tanto da vicino gli interessi del paese. (*Bene!*)

Respinge le accuse fattegli di aver violate le leggi, e soprattutto quella di non aver fatto l'interesse dello Stato.

Difende le varie disposizioni del disegno di legge, affermando che il non prorogare il corso legale equivarrebbe a soffocare i minori Istituti, e sostenendo che la diminuzione dello *stock* metallico è dovuta a motivi transitorii.

D'altronde non si può concludere che questa accertata diminuzione provenga da esportazione di oro; anzi tutto induce a credere che sia in gran parte tesoreggiato in mano dei privati. Dimostra questo concetto cogli esempii degli altri Stati.

Difende l'operazione del corso forzoso, dichiarando di non saper comprendere le esagerate paure di coloro che ne pronosticano il ritorno e che non hanno fondamento. All'onorevole Zeppa dice che, senza abolire il corso forzoso non si sarebbe mai potuto fare il riordinamento bancario, a meno, s'intende, di creare la Banca unica. Invece egli vuole conservate le Banche esistenti, però saviamente regolate.

Confuta le obiezioni fatte dai diversi oppositori e risponde all'onorevole Luzzatti di considerare il biglietto di Stato come una istituzione transitoria di cui è disposto ad accelerare la fine. (*Bene! — Approvazioni*)

Zeppa non ha mai detto che l'onorevole Magliani faccia l'interesse delle Banche e non quello dello Stato. (*Bene!*) Solamente egli ha raccomandato di seguire un metodo diverso da questo che crede erroneo, e che per conseguenza, senza il pensiero dell'onorevole Magliani, riesce utile alle Banche e dannoso per lo Stato.

Branca risponde all'onorevole Simonelli e al Ministro delle Finanze insistendo nelle sue precedenti dichiarazioni.

Voci. Chiusura! Chiusura!

(È approvata la chiusura).

Branca propone come emendamento al 1° articolo quello primitivo del disegno ministeriale.

Presidente mette ai voti la proposta dell'onorevole Branca.

(È respinta; si approva l'articolo 1°).

Pavesi domanda se, ammesso l'articolo 2, sarà negata agli Istituti la facoltà di ulteriori sconti.

Lazzaro domanda che cosa farà il Governo se gl'impegni delle Banche fossero superiori a quelli previsti con questo articolo.

Fusco si associa a questa domanda, poichè crede che gl'impegni di alcuni Istituti siano superiori a quelli che il secondo articolo suppone.

Grimaldi, *Ministro di Agricoltura e Commercio*, risponde che questa legge non può avere effetto retroattivo, e che debbono essere rispettati gli impegni precedenti. All'onorevole Pavesi dice che la legge sarà applicata secondo il suo desiderio.

Petriccione chiede la votazione per divisione dell'articolo 2.

(Si approvano l'articolo 2 e gli altri del disegno di legge).

Discussione del disegno di legge: Permuta e vendita di beni demaniali.

Quartieri, *segretario*, legge il disegno di legge.

Franzi, *relatore*, propone, d'accordo col Ministro delle Finanze, un emendamento di forma all'articolo 4.

(Si approvano i primi due articoli del disegno di legge).

Capo propone, nell'articolo 3, che si aggiunga, dopo la parola *godimento*, quella: *gratuito*.

Magliani, *Ministro delle Finanze*, e **Franzi,** *relatore*, accettano.

(Si approva l'articolo 3).

Presidente dichiara chiusa la votazione a scrutinio segreto sul bilancio del Tesoro.

(I segretari Quartieri e Fabrizi numerano i voti.

Risultato della votazione:

Voti favorevoli 156

Voti contrari 47

Presidente annunzia che l'onorevole Crispi ha presentato una proposta di legge di sua iniziativa.

La seduta è levata alle 7.

DIARIO ESTERO

Il *Times*, esaminando la politica possibile di un gabinetto conservatore, dice che l'avvenimento di lord Salisbury o di qualsiasi uomo di Stato ispirato da lui, al Ministero degli Esteri, avrebbe indubbiamente per conseguenza l'avviamento di relazioni più cordiali colla Germania e l'Austria.

« Ma è poco probabile, aggiunge il *Times*, che il principe di Bismark voglia prendere delle misure pratiche più in armonia colle tendenze di un nuovo ministero inglese, il quale, secondo ogni previsione, non pare destinato a sopravvivere alle elezioni. Però anche il solo mutamento nel tuono e nell'umore delle nazioni continentali — però che la Francia e la Russia diverranno meno inquietanti quando la Germania e l'Austria ci saranno più favorevoli — sarà di già un beneficio dopo gli esperimenti penosi ed umilianti della politica seguita in questi ultimi tempi. »

La *Pall Mall Gazette* si appella all'appoggio leale di tutti i partiti in favore di un gabinetto conservatore in tutte le questioni in cui sono in giuoco gli interessi vitali dell'impero, per esempio nella questione di Zanzibar. Non bisogna, dice la *Pall Mall*, rendere impossibile la amministrazione dei conservatori con un'opposizione faziosa.

Lo *Standard* dice che se lord Salisbury prende la direzione della politica estera, avverranno dei cambiamenti di correnti nell'atmosfera diplomatica. « Bisognerà, soggiunge lo *Standard*, che ci ascoltino quando parleremo; ci si crederà quando affermeremo qualche cosa e noi riusciremo nelle nostre imprese perchè non dimanderemo meno di quello che ci è necessario, nè più di quanto intendiamo ottenere. »

Si telegrafa da Londra, 12 giugno, all'*Agenzia Havas*:

« Il signor Gladstone ripete sovente che intende ritirarsi dalla vita politica Esso dichiara volentieri che le combinazioni ministeriali devono aver luogo all'infuori di lui, qualunque sia la decisione della regina. È probabile infatti che il signor Gladstone non ritornerà alla vita pubblica fino alle elezioni, ma i suoi amici ritengono assolutamente che esso vi ritornerà, almeno momentaneamente, per fare un'ultima campagna in favore dei liberali.

« Parecchi giornali inglesi, particolarmente quelli del partito conservatore, sembrano credere che l'avvenimento di lord Salisbury al potere sia grandemente temuto in Francia, perchè un riavvicinamento tra l'Inghilterra e la Germania ne sarebbe il primo risultato.

« Si dimentica, da un lato, che questo riavvicinamento, se avesse luogo, non avrebbe nulla d'inquietante per la Francia nelle circostanze attuali, e, d'altra parte, che i conservatori, arrivando al potere, lungi dal trovare delle prove d'ostilità tra la Francia e l'Inghilterra, come crede a torto l'opinione pubblica inglese, vi vedrebbe i segni più visibili dei loro rapporti cordiali e delle migliori intenzioni da cui sono animati, l'uno per l'altro, i due governi, malgrado le numerose ragioni di dissidii, che d'altronde sono più apparenti che reali. »

Fu presentato al Parlamento inglese un altro *Libro Azzurro* sullo sgombro del Sudan.

Fra i tanti documenti che si riferiscono alle operazioni militari, i giornali mettono in rilievo particolarmente un dispaccio diretto il 16 aprile dal generale Wolseley al ministro Hartington sulle gravi conseguenze che avrebbe lo sgombro del Sudan.

« Pare, dice il generale Wolseley, che in Inghilterra non comprendano a sufficienza quanto sia imperiosa per noi la necessità di distruggere il potere del Madhi a Karthum. »

Il generale Wolseley è d'avviso che tanto dal punto di vista militare, quanto da quello delle spese da sopportarsi, converrebbe combattere il Madhi, non per mezzo di una politica difensiva, ma infliggendogli una disfatta nelle vicinanze di Karthum.

Il generale Wolseley fa riflettere il valore del possesso della provincia di Dongola, e insiste sulle conseguenze disastrose che avrà inevitabilmente il suo abbandono.

« L'Inghilterra, aggiunge il generale, non è libera di intraprendere la guerra contro il Mahdi o di rinunziarvi secondo che le piaccia, a meno che essa non sia disposta ad abbandonare l'Egitto al falso profeta. Noi non saremo in grado di ristabilire la tranquillità perfetta in Egitto per mezzo di una politica difensiva. Il Madhi ha detto ripetute volte che gli abbisognava l'Egitto intero, ed i suoi partigiani sono decisi a ricacciare gli infedeli nel mare.

« Se noi rinunziamo a combatterli ora, perderemo i frutti dei nostri sforzi passati, mentre la lotta finale non sarà rimandata. In attesa, l'Egitto sarà costantemente esposto a turbolenze che saranno per noi una fonte d'inquietudini e di sforzi militari senza fine. »

Ora che la pace tra la Francia e la China è definitivamente conchiusa, ritorna a galla la questione del Madagascar, che si trascina da circa tre anni senza un visibile risultato.

Il Consiglio dei ministri di Francia si è occupato, negli ultimi giorni, di questa questione. Il Ministro presidente ed il Ministro degli esteri hanno fatto conoscere gli intendimenti del governo in proposito in seno alla Commissione parlamentare che deve riferire sui crediti chiesti per il Madagascar.

Il governo riconosce che non si può rimanere nella situazione attuale; ma spetterà alla nuova Camera di troncare la questione. Fino allora il governo seguirà al Madagascar una politica *conservativa*.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 13. — Al banchetto del Cobden Club sir Charles Dilke, parlando della situazione dell'Inghilterra in Egitto, disse che l'Inghilterra mirava ad un doppio scopo in Egitto: impedire cioè un'annessione straniera ed assicurarne la tranquillità dopo la partenza degli inglesi; l'oratore soggiunse che egli crede facile di ottenere dalle potenze il riconoscimento della neutralità dell'Egitto, il quale si troverebbe allora nella stessa condizione del Belgio.

Chamberlain criticò vivamente la condotta dei conservatori, e soggiunse che Gladstone ed i liberali ritorneranno al governo a novembre con prestigio ancora maggiore.

PARIGI, 14. — La Corte d'assise della Senna ha condannato a morte l'orologiaio Pel per avvelenamenti.

PIETROBURGO, 14. — L'accomodamento circa la questione della frontiera afghana è terminato, ma l'autorizzazione a firmarla fu aggiornata in seguito al ritiro dal potere del gabinetto Gladstone. Si domanda se lord Salisbury ratificherà le concessioni di Gladstone.

RIO-JANEIRO, 12. — Il piroscafo *Scrivia*, della Navigazione Generale Italiana, ha proseguito oggi pel Mediterraneo.

NAPOLI, 14. — I reduci dalle patrie battaglie, e trenta Società con bandiere e musiche si sono recate al municipio a deporre corone sulla lapide del generale Garibaldi.

Furono pronunciati applauditi discorsi.

TOLENTINO, 14. — A cura del municipio furono inaugurati oggi ricordi monumentali ai primi fattori dell'Unità nazionale e scoperta un'iscrizione al palazzo abitato da Garibaldi nel 1849.

Intervennero alla cerimonia le autorità, l'on. Lunghini, i sindaci dei comuni vicini e numerose rappresentanze popolari.

Vi furono vari ed applauditi discorsi.

Cinque bande alternarono l'Inno Reale e quello di Garibaldi. Molta folla.

COSTANTINOPOLI, 14. — Il *Phare du Bosphore* ha da Salonicco, in data del 12 cor.:

« Una banda di 80 bulgari passò la frontiera e fu completamente battuta fra Strumitza e Demircapon. Trenta bulgari rimasero uccisi, fra i quali il colonnello russo Kalnikow. Vennero fatti prigionieri, fra i quali un cavass del consolato russo di Monastir. Fu sequestrata una corrispondenza compromettente. »

CANEA, 14. — Fu concluso l'accordo definitivo fra il governatore ed i delegati cristiani. L'assemblea riprenderà oggi stesso i suoi lavori.

La tranquillità dell'isola è assicurata.

GENOVA, 14. — Al tocco nell'aula dell'Università ebbe luogo la solenne commemorazione di Terenzio Mamiani. Vi assisterono le autorità, il Corpo universitario in toga ed un scelto pubblico. Fu letta una lettera della vedova Mamiani. Parlò il professore Ponsiglioni tratteggiando splendidamente Mamiani poeta, filosofo, scrittore. Dimostrò le molteplici manifestazioni dell'eletta sua intelligenza diretta allo scopo supremo dell'unità d'Italia con Casa Savoia; encomiò la compagna della sua vita, nobilissima donna ispiratrice dei più alti sensi, ed esortò infine i giovani ad ispirarsi all'esempio della vita ed agli scritti di Mamiani.

PARIGI, 14. — *Paradox*, cavallo inglese, vinse il grande premio delle corse Longchamps; *Reluisant*, francese, vinse il secondo; *Presentimes*, francese, il terzo.

NOTIZIE VARIE

Roma. — *La Girandola.* — Ieri a sera, alle ore 9, appena le Loro Maestà il Re e la Regina, accompagnate dalle persone del loro seguito, ebbero preso posto al balcone del palazzo Altoviti di fronte alla mole Adriana, la girandola fu incendiata, ed ebbe un successo abbastanza buono, ove si ponga mente che gran parte dei fuochi artificiali erano stati bagnati e guasti dalla pioggia di domenica scorsa e da quella che cadde venerdì passato.

Tanto al loro arrivo al palazzo Altoviti quanto alla loro partenza, i nostri augusti Sovrani furono salutati dalla marcia Reale, e dagli applausi ed evviva della folla accalcata oltre il ponte S. Angelo e lungo tutte le vie percorse dalle carrozze di Corte.

Per Francesco Podesti. — Ieri, 14, l'Accademia di San Luca tenne una seduta straordinaria, alla quale intervenne pure S. E. il comm. Michele Coppino, Ministro dell'Istruzione Pubblica, per onorare il cinquantesimo anniversario della nomina ad accademico di merito di quel valentissimo pittore che è il prof. Francesco Podesti, il quale, nonostante la sua grave età, continua a dipingere e ad accrescere lustro all'arte italiana.

TELEGRAMMA METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 14 giugno 1885.

In Europa pressione abbastanza elevata al centro, massima 768 all'estremo N. W. minima 756 sulla Lapponia.

In Italia nelle 24 ore: alcune pioggerelle al centro, poi cielo misto, barometro leggermente disceso al nord, salito al sud, temperatura aumentata, venti deboli o freschi settentrionali.

Stamani cielo sereno, venti freschi intorno al maestro sul versante Adriatico, deboli settentrionali altrove; barometro variabile da 765 a 763 mm. dal nord al basso Adriatico.

Mare mosso o agitato lungo la costa meridionale, calmo altrove.

Probabilità: Cielo generalmente sereno, venti deboli specialmente settentrionali.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 14 giugno.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	sereno	—	—	11,3
Domodossola	sereno	—	26,2	13,2
Milano	sereno	—	27,2	18,2
Verona	sereno	—	24,9	16,3
Venezia	1/2 coperto	calmo	24,0	18,0
Torino	sereno	—	24,1	16,1
Alessandria	sereno	—	25,2	15,2
Parma	sereno	—	25,8	15,0
Modena	sereno	—	24,2	16,1
Genova	sereno	calmo	27,0	21,1
Forlì	sereno	—	23,6	14,0
Pesaro	sereno	legg. mosso	21,9	13,2
Porto Maurizio	sereno	calmo	26,0	18,7
Firenze	sereno	—	26,1	15,5
Urbino	sereno	—	18,4	12,4
Ancona	sereno	calmo	25,2	16,5
Livorno	sereno	calmo	27,1	17,8
Perugia	sereno	—	21,6	15,0
Camerino	sereno	—	18,2	11,9
Portoferraio	sereno	calmo	23,9	17,8
Chieti	sereno	—	20,3	11,9
Aquila	sereno	—	22,7	11,3
Roma	sereno	—	27,2	15,5
Agnone	sereno	—	18,8	11,8
Foggia	sereno	—	22,4	14,1
Bari	sereno	calmo	22,0	17,3
Napoli	sereno	calmo	25,3	18,5
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	sereno	—	18,8	10,6
Lecce	sereno	—	23,8	19,4
Cosenza	1/2 coperto	—	25,0	17,0
Cagliari	sereno	calmo	30,0	17,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	1/4 coperto	calmo	24,6	19,6
Palermo	sereno	calmo	25,8	16,0
Catania	sereno	legg. mosso	25,0	17,5
Caltanissetta	sereno	—	24,0	13,0
Porto Empedocle	sereno	calmo	20,2	18,0
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	24,0	17,4

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
14 giugno 1885.
Altezza della stazione = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	764,3	764,1	763,7	764,0
Termometro	20,2	23,5	26.3	21,1
Umidità relativa	71	37	47	78
Umidità assoluta	12,47	9,53	12,03	13,00
Vento	N	NNW	W	SW
Velocità in Km.	2,0	1,0	16,5	1,0
Cielo	sereno	sereno	sereno	strati cumuli

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 27,5 - R. = 22,00 \| Min. C. = 15,5 - R. = 12,40.

(1ª *pubblicazione*)

Banca Nazionale nel Regno d'Italia

Capitale versato lire 150,000,000

DIREZIONE GENERALE

AVVISO.

Il Consiglio superiore della Banca, nella sua tornata del 10 corrente, deliberò la convocazione per il giorno 27 del prossimo venturo mese, ad un'ora pomeridiana, dell'adunanza generale degli azionisti che, giusta l'articolo 1° del R. decreto 4 giugno 1882, deve tenersi in Roma nel mese di luglio di ogni anno.

In quest'adunanza, che verrà tenuta nei locali dalla sede di Roma, palazzo Bernini, sito in via del Corso al n. 151, si procederà alla elezione dei membri del Consiglio di reggenza di quella sede, per la rinnovazione del terzo dei reggenti e dei censori uscente d'ufficio, e per la surrogazione di quelli che per qualunque altra causa avessero cessato dalle loro funzioni presso il Consiglio medesimo.

Hanno diritto d'intervenire all'adunanza tutti gli azionisti possessori da sei mesi almeno di un numero di azioni non inferiore a quindici.

Roma, 12 giugno 1885. 6780

(3ª *pubblicazione*)

Riunione Adriatica di Sicurtà in Trieste

SOCIETA' ANONIMA PER AZIONI — *Capitale versato L.* 3,300,000

Sedi in Roma, Milano, Venezia.

La sottoscritta Direzione ha l'onore d'invitare i P. T. signori azionisti ad intervenire personalmente, o mediante procuratore, al

Congresso generale che si terrà il dì 25 giugno p. v., alle ore 6 pomeridiane,

nell'ufficio della Compagnia in Trieste, col seguente

Ordine del giorno:

1. Rapporto della Direzione e presentazione dei bilanci per l'anno 1884;
2. Elezione di un direttore, essendo cessate le funzioni del signor barone F. de Lutteroth;
3. Elezione di un revisore, essendo cessate le funzioni del signor dottor Emilio barone de Morpurgo.

I P. T. signori azionisti, che desiderano prender parte al Congresso generale, vengono invitati, a senso degli articoli 33 e 34 (*) dello statuto, a depositare i loro certificati interinali di azioni, al più tardi

fino al 15 giugno p. v.

in uno dei luoghi sotto indicati, cioè:

A **Trieste**, nell'ufficio della Compagnia;
» **Vienna**, presso l'Agenzia Generale (Weihburg-Gasse, n. 4);
» **Budapest**, id. (Waitzner-Gasse, n. 9);
» **Praga**, id. (Stadtpark N. C. 1600 II);
» **Graz**, id. (Hafner Platz, n. 2);
» **Roma**, id. (Via della Valle, n. 61);
» **Milano**, id. (Piazza Belgioioso, n. 2);
» **Venezia**, id. (Fondamenta del Carbon, palazzo Bembo);
» **Berlino**, presso i signori successori di Anhalt et Wagener.

Verso il deposito dei certificati interinali, descritti in ordine numerico in due conformi distinte (giusta il formulare somministrato dalla Compagnia), sull'una delle quali verrà espressa analoga ricevuta, si rilascierà il viglietto di ammissione al Congresso generale.

La procura di rappresentanza, stampata a tergo del viglietto di ammissione, non può essere impartita che ad altro azionista della Compagnia, e dev'essere sottoscritta dall'azionista mandante.

Trieste, li 20 maggio 1885.

La Direzione della Riunione Adriatica di Sicurtà.

(*) Art. 33 — Gli azionisti che intendono intervenire o farsi rappresentare ai congressi generali devono, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la radunanza, depositare i certificati interinali o le azioni, munite dei non scaduti *coupons*, presso la Direzione della Compagnia in Trieste o presso le persone che a tal effetto saranno state designate nell'invito di convocazione; essi riceveranno uno scontrino di deposito, il quale constaterà il loro diritto ad intervenire al Congresso, od a farvisi rappresentare mediante procura. La procura non può essere rilasciata che ad altro azionista.

Le donne possono farsi rappresentare da speciali procuratori; le persone che stanno sotto tutela o curatela, i corpi morali, dai loro rappresentanti legali o statutarj, quand'anche tutti questi non fossero azionisti della Compagnia.

Art. 34 — Sono autorizzati a votare soltanto quegli azionisti che possedono o rappresentano come procuratori almeno 5 azioni (rispettivamente 25 quinti), ed hanno in questo caso diritto ad un voto; 6 a 10 azioni danno diritto a due voti e così di seguito ad un voto di più per ogni 5 azioni oltre alle 10. Nessun azionista può riunire in sè più di 40 voti. 6343

MUNICIPIO DI TARANTO

Avviso d'Asta *per lo appalto dello spazzamento pubblico.*

Si previene il pubblico che, alle ore 11 antimer., con la continuazione del giorno 18 di questo mese, nel palazzo di città, innanzi al sindaco, od a chi per esso, avran luogo col metodo della estinzione di candela, gli incanti, a termini abbreviati, stante l'urgenza, per lo appalto di sopra menzionato, con le norme dettate dal regolamento annesso al R. decreto 4 settembre 1870 per la esecuzione della legge sulla Contabilità generale dello Stato e sotto i seguenti patti e condizioni:

1. L'asta sarà aperta sull'annua somma di lire 18,000, pagabile in dodicesimo posticipato.
2. La durata dello appalto sarà di circa anni quattro e mezzo, cioè dal giorno dell'approvazione del relativo contratto sino al 31 dicembre 1889.
3. Ciascun attendente all'asta dovrà presentare, per garentia della stessa, un biglietto di tenuta di lire 6000 di un pubblico negoziante di soddisfazione dell'Amministrazione, ovvero cartelle di corrispondente rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico, e depositare preventivamente nelle mani del sottoscritto segretario la somma di lire 1500 per far fronte a tutte le spese occorrenti, le quali ceder debbono a carico dell'aggiudicatario.
4. Formerà parte integrante del contratto il correlativo capitolato d'oneri, il quale trovasi in questa segreteria comunale, e visibile a chiunque nelle ore d'ufficio.

I fatali per produrre offerta non minore del ventesimo in diminuzione sul prezzo di aggiudicazione sono di giorni cinque, stante l'abbreviazione dei termini, che scadranno col mezzodì del giorno 23 corrente.

Taranto, 12 giugno 1885.

6808 *Il Segretario comunale*: CAGALLI.

PREFETTURA DI GENOVA

Avviso d'Asta.

Essendo stato fatto in tempo utile il ribasso del ventesimo sul prezzo del primo deliberamento, il giorno 6 luglio p. v., alle ore 10 antimeridiane, si terrà in questa Prefettura, davanti all'illustrissimo signor prefetto, od a chi per esso, un secondo definitivo incanto per lo

Appalto della manutenzione e dello spurgo dei fossati, condotti, ristalli e gabbioli scaricantisi nel Porto di Genova, durante gli esercizi finanziari 1885-86, 1886-87, 1887-88.

L'asta sarà aperta sulla presunta ridotta complessiva somma di lire 26,840 16, oltre a lire 12,570 a disposizione dell'amministrazione, non soggette a ribasso.

L'incanto si terrà col metodo delle schede segrete, sotto l'osservanza di quanto è prescritto a tale riguardo dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato del 4 maggio 1885, laonde le offerte portanti il ribasso di un tanto per cento su detta ridotta somma dovranno essere scritte su carta bollata da una lira, chiuse, sigillate e presentate a chi presiederà all'asta, nel giorno ed ora suindicati.

Il deliberamento definitivo verrà quindi pronunciato a favore del migliore offerente, bastando però anche una sola offerta per la validità dell'incanto.

Sono escluse le offerte per persone da dichiararsi.

I lavori sono appaltati a misura, sotto l'osservanza del capitolato generale per gli appalti delle opere di conto dello Stato, e di quello speciale in data 26 febbraio 1885, visibili assieme alle altre carte del progetto presso la segreteria della Prefettura in tutte le ore d'ufficio.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale la somma di lire 1500, in numerario od in cedole del Debito Pubblico al portatore ed al valore di Borsa, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, legalizzato e confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente o la persona, che sarà incaricata di dirigere, sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione definitiva è fissata nella somma di lire 3000 in numerario od in una corrispondente rendita pubblica italiana al portatore al valore di Borsa.

L'appaltatore inoltre dovrà, prima della stipulazione del contratto, presentare il supplente o fideiussore di cui all'art. 8 del capitolato generale e 61 di quello speciale.

Tutte le spese d'asta, contratto, registro, bolli e copie sono a carico dell'appaltatore.

Genova, addì 15 giugno 1885.

Per detta Prefettura

6311 *Il Consigliere incaricato dei contratti*: DE SIMONE.

N. 125.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI Direzione Generale delle Strade Ferrate

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 10 antimeridiane del 3 luglio p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle strade ferrate, si addiverrà col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto per lo

Appalto, in due distinti lotti, delle provviste dei ferri d'armamento per diversi tronchi delle ferrovie complementari, come dal quadro che segue:

LOTTI	INDICAZIONE DELLE PROVVISTE	SOMMA DI STIMA soggetta a ribasso d'asta	Cauzione in numerario o in cartelle al portatore del Debito pubblico al corso di Borsa		TEMPO UTILE per le consegne	LUOGHI di consegna
			provvisoria	definitiva		
I.	Rotaie Vignole in acciaio Bessemer. Tonn. 3,605,417	757,137 57	38,000 »	76,000 »	Dopo quattro mesi dalla data del contratto.	In diverse località.
II.	Chiavarde con rosette. . . . . Quint. 400 » Ramponi . . . . » 1,207 »	64,676 50	3,250 »	6,500 »		

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detti appalti dovranno negli indicati giorno ed ora presentare nel suddesignato ufficio le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiarare, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. Ciascuna impresa sarà quindi deliberata a quello degli oblatori che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale rispettiva.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quelli speciali in data 1° maggio 1885, visibili assieme alle altre carte del progetto nell'ufficio contratti di questo Ministero.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire allo incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo allo incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Per questi appalti non saranno pubblicati i soliti avvisi di seguito deliberamento; epperò si fa noto che il termine utile per presentare nel suddesignato ufficio offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, scadrà col mezzogiorno delli 11 luglio p. v.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 11 giugno 1885.

6791 *Il Caposezione:* M. FRIGERI.

Prefettura della provincia di Cagliari

Avviso di seguito deliberamento.

A seguito degli incanti tenutisi ieri in quest'ufficio di Prefettura, conformemente all'avviso d'asta del 20 maggio ultimo per lo

Appalto della somministrazione in natura dei commestibili necessari pel mantenimento delle guardie e dei detenuti nonchè per gli altri bisogni di servizio della casa colonica per reclusi d'Isili, dal 1° luglio del corrente anno a tutto il 31 dicembre dell'anno 1887,

e come risulta dal quadro dimostrativo contenuto in detto avviso, vennero deliberati i seguenti lotti e per le somme ivi indicate:

Lotti	GENERI	Quantità di ogni genere da provvedersi durante l'appalto	Prezzi d'asta per ogni genere	Ammontare della fornitura		Ribasso per cento ottenuto sul montare di ogni lotto	Somma per la quale venne deliberato ogni lotto	Importo del deposito per adire all'asta
				per ogni genere	per ogni lotto			
2	Carne di vitello . . . Ch.	»	»	»	»	»	»	»
	Carne di vaccina . . »	»	»	»	»	»	»	»
	Carne di bove o manzo. »	12,960 »	1 20	15,552 »	15,552 »	1 »	14,844 48	467 »
5	Paste di 1ª qualità. . Ch.	2,030 »	0 58	1,177 40	8,653 80	1 »	8,567 27	260 »
	Paste di 2ª qualità. . »	18,980 »	0 38	7,212 40				
	Semolino . . . . . »	550 »	0 48	264 »				
6	Burro . . . . Ch.	40 »	3 »	120 »	5,640 »	1 »	5,583 60	170 »
	Lardo . . . . »	2,540 »	2 »	5,080 »				
	Cacio . . . . »	160 »	1 50	240 »				
	Uova . . . . Dozz.	250 »	0 80	200 »				

Il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di deliberamento, le quali dovranno essere accompagnate dal prescritto deposito, scade col mezzodì del 22 giugno corrente.

Cagliari, 6 giugno 1885.

Per detto Ufficio di Prefettura
Il Segretario incaricato: F. AZARA.

6756

(1ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Con ricorso esibito nella cancelleria del Tribunale civile e correz. di Firenze nel 3 giugno 1885, il sig. Domenico Falleri R. notaro nella sua qualità di conservatore, e tesoriere del R. archivio notarile provinciale di Firenze, rappresentato dal sottoscritto procuratore, ha richiesto che sia decretata l'alienazione della cauzione prestata per l'esercizio del notariato in Firenze dall'oggi defunto cav. Vincenzo Guerri, consistente nel deposito di lire 1764 da esso eseguito nella cassa della R. azienda dei presti di Firenze nel 3 giugno 1854, e conseguentemente venga ordinato al rappresentante di detto pio Istituto di pagare al signor conservatore sunnominato la somma di lire 1431 25 importare di tasse dovute all'archivio di sopra menzionato, oltre le spese della esecuzione da accertarsi.

Firenze, 9 giugno 1885.

6764 AVV. PIETRO BONVICINI.

(2ª *pubblicazione*)

INFORMAZIONI D'ASSENZA.

Il sottoscritto causidico, a nome e nell'interesse della sua rappresentata Bisio Caterina vedova di Cipollina Agostino, residente in Sampierdarena, ammessa al gratuito patrocinio con decreto della Commissione presso il Tribunale civile di Genova in data 10 marzo p. p., notifica che il prefato Tribunale, con sua ordinanza in data 13 aprile p. p., ha mandato ad assumere informazioni in ordine all'assenza del nominato Francesco Cipollina fu Agostino, già domiciliato e residente in Sampierdarena.

Genova, li 8 maggio 1885.

6140 BOZZINO F. proc.

MUNICIPIO DI MESSINA

Avviso di provvisorio deliberamento.

Nell'incanto seguito oggi in quest'Ufficio municipale l'appalto dei lavori bisognevoli per la costruzione del basolato della via Porta imperiale del ponte S. Antonio alle due vie e del corrispondente condotto immondo previsti in lire ottantaquattromila trecento giusta i piani d'arte dati li 23 marzo 1884 o 3 aprile 1885 dall'ingegnere comunale signor cav. Letterio De Gregorio, è stato provvisoriamente aggiudicato al signor Antonio Cannistraci con l'offerto ribasso dell'8, 67 per cento sull'anzidetto prezzo.

Il termine per presentare le offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del suddetto prezzo di provvisoria aggiudicazione, giusta l'avviso d'asta del 13 maggio p. p. scade alle ore 12 merid. del giorno 20 corrente mese. Chiunque quindi voglia migliorare cotal prezzo deve presentare nell'anzidetto termine presso l'ufficio 3° di questa segreteria comunale nelle ore di ufficio la sua offerta annettendovi:

1. un attestato della sua idoneità a firma dell'ingegnere capo di un ufficio tecnico governativo o provinciale in attività di servizio, in data non anteriore a sei mesi;

2. lire 8430 in numerario o in rendita al portatore sul debito pubblico italiano al corso di borsa come cauzione dell'appalto;

3. e versare lire 1500, in numerario presso il segretario del detto ufficio in conto delle spese contrattuali ed uniformarsi pienamente al capitolato di oneri esistente presso l'ufficio medesimo visibile nelle ore di ufficio.

Messina, 5 giugno 1885.

Per il sindaco assente,

L'assessore delegato: M. LEMBO.

6766 *Il segretario*: G. MELITA.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO DI ROMA.

Si annunzia che, mediante ordinanza in data di oggi, l'avv. Achille Frattarelli è stato nominato curatore definitivo del fallimento di Enrico Tesori.

Roma, 11 giugno 1885.

6778 Il cancelliere L. CENNI.

AVVISO.

Ad istanza del signor Giovanni Jannetti,

Io sottoscritto usciere del Tribunale civile di Roma ho fatto precetto al signor Cesare Jannetti, d'ignoti domicilio, residenza e dimora, a senso dell'art. 141 del Codice di procedura civile, di pagare nel termine di giorni cinque lire duecento, mensualità di alimenti dovute all'istante padre, come da sentenza di questo Tribunale civile di Roma 24 aprile 1885, registrata il 1° maggio successivo, vol. 79, n. 719, e notificata il 4 detto, scorso il quale, si procederà all'esecuzione mobiliare od a sequestro presso terzi.

Roma, 10 giugno 1885.

6726 PIETRO REGGIANI usciere.

(1ª *pubblicazione*)

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ. DI ROMA.

Io sottoscritto usciere addetto al suddetto Tribunale, ad istanza del signor Carlo Messina, domiciliato elettivamente presso il procuratore avv. Cesare Gabrielli Vaselli, via Pontefici, n. 33,

Rendo noto al pubblico

Che nel giorno 17 luglio 1885, alle ore 10 ant., innanzi la terza sezione di questo Tribunale civile, si procederà alla vendita per incanto pubblico del seguente fondo:

Vigna e casa posto fuori di Porta Portese, in vocabolo Affogalasino, nella quantità superficiale di tavole 58 67, con estimo di scudi 730 81, segnato nella partita catastale 1618, con la mappa 116 ed ai numeri 172, 173 sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 191, 469, 470, 471, 472, 473, gravato il numero 191 di un canone di baj. 42 a favore degli eredi Fiorelli, e tutti gli altri numeri residuali di un canone di scudi 24 a favore di Giovanni Battistà Santelli, confinante coi fratelli Conversi, Domenico Fedeli, Silvio Fantini, Giovanni Capanna e Giovanni Vitali, gravati del tributo diretto verso lo Stato di lire 58 03.

Roma, li 14 giugno 1885.

6814 L'usciere COLOMBI CRISTOFORO.

DICHIARAZIONE.

Il signor Alfonso Lapi, per sue ragioni particolari, ha lasciato il posto che occupava presso di me in qualità di assistente alle opere murarie. Avverto quindi tutti quelli che hanno rapporti di interesse con me e coi miei lavori, che io, da oggi in poi, non riconoscerò nè i debiti nè gli impegni che il medesimo potesse contrarre in nome mio.

Roma, 12 giugno 1885.

6805 VENANZIO LAPI.

(2ª *pubblicazione*)

DICHIARAZIONE DI ASSENZA.

Il Tribunale civile di Casale Monferrato, vista la domanda di Scarrone Evasio fu Domenico, residente a Torino, per far dichiarare assente Vegezzi Giovanni fu Antonio, nato e domiciliato a Casale, da cui manca da oltre quarant'anni, con ordinanza 4 maggio 1885, mandava anzitutto al pretore dell'ultimo di lui domicilio di assumere informazioni giurate sul medesimo, e se lasciò procuratore, e farsi le notificazioni e pubblicazioni prescritte dall'art. 23 del Codice civile.

Casale, 8 maggio 1885.

6108 AVV. MICHELE SCAGLIOTTI.

DIFFIDA. 6181

(2ª *pubblicazione*)

Fu fatta richiesta alla Reale Compagnia Italiana di Assicurazioni generali sulla vita dell'uomo, sedente in Milano, via Monte Napoleone, n. 22, per l'emissione di duplicato della polizza num. 1127, associazione n. XV, emessa il giorno 17 maggio 1864, per contratto di dotazione sulla testa del signor Edoardo Lion fu Armando, abitante a Napoli — ed a di lui favore — polizza che si asserisce smarrita.

Si diffida quindi l'ignoto detentore di tale documento a consegnarlo alla Direzione della Reale Compagnia Italiana suddetta, in Milano, od a far valere su di esso le proprie ragioni, avvertendosi che, scorso un anno dal 19 maggio 1885 senza che sia stato fatto atto giudiziale di opposizione, sarà fatto luogo ad annullare il documento suindicato e ad emetterne il duplicato, il tutto a norma degli articoli n. 53, 54, 55, 56 e 57 dello statuto sociale della Reale Compagnia Italiana, approvato con Reale decreto 27 aprile 1879.

Milano, 12 maggio 1885.

REALE COMPAGNIA ITALIANA di Assicurazioni generali sulla vita dell'Uomo

Il Direttore: CESARE SEGABRUGO.

(2ª *pubblicazione*)

Società Anonima di esportazione agricola Cirio

SEDE IN TORINO

Capitale lire 5,000,000 — Versato lire 1,500,000.

A norma della deliberazione del Consiglio d'amministrazione presa in seduta del 29 maggio scorso, e dell'art. 4 dello Statuto sociale, i signori azionisti sono invitati a versare il 4° decimo sulle loro azioni tra il 5 ed il 10 luglio p. v.

I versamenti si eseguiscono nelle casse della Banca Subalpina e di Milano in Torino, piazza Castello, n. 25.

Per l'Amministrazione,

6662 *Il Segretario*: AVV. LUIGI BERNARDI.

Deputazione Provinciale di Mantova

Avviso per miglioria *a termini abbreviati.*

Si rende noto che nell'asta oggi tenutasi, il signor Regattieri Luigi rimase aggiudicatario provvisorio dei

Lavori stradali ad uso del tronco di tramvia da Gazzuolo a Commessaggio.

L'aggiudicazione venne fatta col ribasso di lire due (lire 2) per ogni cento lire sul dato peritale portato dall'avviso d'asta in data 5 corrente n. 1389, che in seguito al fatto ribasso risulta di lire 42448 63 (lire quarantaduemilaquattrocentoquarant'otto e cent. sessantatre).

I fatali per la presentazione al protocollo della Deputazione della miglioria di ribasso non inferiore di un ventesimo del prezzo di aggiudicazione, scadranno nel giorno di giovedì 18 corrente, alle ore una pomeridiana; ribattuta detta ora dall'orologio della torre comunale non sarà accettata alcuna offerta.

La miglioria dovrà essere corredata dal deposito d'asta di lire 2500 (duemilacinquecento) in valuta legale o in rendita del Debito Pubblico al corso di Borsa, e del certificato d'idoneità non anteriore a sei mesi, rilasciato dall'ufficio del genio civile governativo o dall'ufficio tecnico provinciale.

Il capitolato, l'elenco dei prezzi unitari e la perizia generale delle opere sono ostensibili nelle ore d'ufficio presso l'ufficio di spedizione della Deputazione provinciale.

Mantova, 11 giugno 1885.

6787 *Il Prefetto Presidente*: GIORCELLI.

PREFETTURA DI SALERNO

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 10 antimeridiane del giorno di lunedì 29 corrente mese di giugno nel palazzo di prefettura innanzi al prefetto della provincia o del consigliere delegato, si procederà a pubblico incanto, ad estinzione di candela, per lo appalto dei lavori di rettificazioni ed arginamento dell'ultimo tronco del fiume Busento, e bonifica delle adiacenti paludi, sulla marina di Policastro, pel prezzo a base d'asta di lire 80553.

Detti lavori dovranno essere compiuti entro il termine di due anni dalla data del verbale di consegna.

Tutte le spese inerenti all'appalto sono a carico dell'appaltatore, il quale resta vincolato alla osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti de' lavori dello Stato, ed a quello speciale del 30 dicembre 1874.

I concorrenti all'asta dovranno presentare il certificato del seguito deposito, presso la tesoreria provinciale, della cauzione provvisoria in lire 3600.

Dovrà pure ciascun concorrente presentare per essere ammesso a far partito, il certificato di moralità rilasciatogli dall'autorità del luogo del proprio domicilio, non che quello rilasciato da un ingegnere del genio civile da non più di sei mesi, confermato dall'autorità politica della provincia o circondario, che attesti di avere il concorrente e la persona da lui incaricata, le cognizioni necessarie e la capacità di eseguire e dirigere i lavori di cui si tratta.

All'atto della stipulazione del contratto dovrà l'appaltatore prestare, fra 15 giorni successivi a quello dell'aggiudicazione, una cauzione definitiva pari al 10° dello importare netto delle opere di appalto. Dovrà inoltre esso appaltatore presentare un supplente o fidejussore, il quale, intervenendo nel contratto, si assuma gli obblighi stabiliti dall'art. 8 del capitolato generale.

Qualora nel termine prefisso l'aggiudicatario non prestasse la cauzione definitiva, o per sua colpa non potesse aver luogo la stipulazione del contratto, perderà egli il deposito della cauzione provvisoria, e l'Amministrazione sarà in facoltà di procedere a di lui spese, rischio e pericolo, ad un nuovo incanto.

Il termine utile per la presentazione dell'offerta non inferiore al 20° di ribasso del prezzo di aggiudicazione provvisoria sarà poi indicato con apposito avviso.

Il capitolato di appalto ed i relativi disegni sono visibili in questa segreteria in tutti i giorni e nelle ore di ufficio.

Salerno, li 10 giugno 1885.

6800 *Il Segretario*: M. LACCI.

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.